

## CAPITOLO SESTO

### LA PROGETTAZIONE FORMATIVA

**In coda al par. 6.1.7 è stato aggiunto il testo seguente:**

#### *Il documento di valutazione*

A partire dall'entrata in vigore della L. n. 517/1977 la storica pagella della scuola italiana si era trasformata nella "scheda di valutazione", almeno nella scuola dell'obbligo (elementare e media).

Infatti l'art. 4 (per la scuola elementare) e l'art. 9 (per la scuola media) istituivano la "scheda personale dell'alunno", aggiornata periodicamente dai docenti della classe, dalla quale trimestralmente venivano desunte valutazioni disciplinari e sul livello globale di maturazione dell'alunno.

Tali norme erano poi confluite negli artt. 144 e 177 del Testo Unico (D.P.R. n. 297/1994) per essere infine abrogate:

- la norma relativa alla scuola primaria (art. 144) con l'avvento dell'autonomia scolastica;
- la norma relativa alla scuola media (art. 177) con la riforma Moratti (art. 19, D.Lgs. n. 59/2004).

Veniva conseguentemente soppressa la competenza ministeriale nel definire "le modalità, i tempi ed i criteri per la valutazione degli alunni e le forme di comunicazione alle famiglie", nonché nel predisporre i modelli di scheda e di attestato.

Queste modalità e questi criteri, in forza dell'autonomia, rientrano ora nelle attribuzioni delle istituzioni scolastiche.

Infatti l'art. 4 del D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, relativo all'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche, assegna alle stesse la responsabilità di individuare le modalità e i criteri di valutazione degli alunni, prevedendo, altresì, che esse operino "nel rispetto della normativa nazionale".

Il concetto è ribadito dall'art. 14 laddove (comma 2) viene stabilito che le "istituzioni scolastiche provvedono a tutti gli adempimenti relativi alla carriera scolastica degli alunni e disciplinano, nel rispetto della legislazione vigente, le iscrizioni, le frequenze, le certificazioni, la documentazione, la valutazione (omissis)".

Gli articoli 8 e 11 del D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, relativi, rispettivamente, alla scuola primaria e alla scuola secondaria di primo grado, dispongono che siano di competenza dei docenti dell'équipe pedagogica e dei consigli di classe:

- la valutazione, periodica e annuale, degli apprendimenti e del comportamento degli alunni;
- la valutazione dei periodi biennali ai fini del passaggio al periodo successivo;
- l'eventuale non ammissione alla classe successiva all'interno del periodo biennale;
- la certificazione delle competenze acquisite dall'alunno;

- l'accertamento della validità dell'anno scolastico per gli alunni della scuola secondaria di primo grado, in relazione al numero delle frequenze delle attività didattiche (non inferiori ai tre quarti del monte ore annuo personalizzato).

In conclusione:

- 1) la normativa nazionale derivante dal D.P.R. n. 297/1994 riserva all'autonomia scolastica la competenza sia nella valutazione didattica ed educativa degli alunni sia nell'individuazione del modello di documento di valutazione idoneo alla comunicazione ai genitori;
- 2) la normativa nazionale derivante dal D.P.R. n. 122/2009 determina per legge che la valutazione periodica e finale sia espressa con voti numerici in decimi e che il comportamento sia valutato con un giudizio nella scuola primaria e con un voto in decimi nella scuola secondaria: si rinvia alle specifiche trattazioni inserite nel Cap. 2.

**In coda al par. 6.7.3 è stato aggiunto il testo seguente:**

#### *Integrazione scolastica degli alunni stranieri*

La materia è regolata dall'art. 45 del D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286".

In sostanza la norma sancisce che i minori stranieri presenti sul territorio nazionale hanno il diritto-dovere all'istruzione alla stessa stregua dei cittadini italiani e indipendentemente dalla regolarità della posizione in ordine al loro soggiorno: come sempre, viene valutato prioritario l'umano diritto alla scuola rispetto alla considerazione di eventuali irregolarità dei loro genitori.

Si pone anzitutto il problema della classe alla quali iscriverli.

Parliamo qui degli stranieri appena entrati in Italia, non ovviamente di quelli che trasferiscono la propria iscrizione scolastica da un luogo all'altro della penisola: questi ultimi sono soggetti al normale regime di nulla-osta e di continuità nella progressione scolastica secondo le regole di cui al D.P.R. n. 122/2009 (ricordiamo che l'art. 1, comma 9, prevede che gli alunni stranieri siano valutati con le stesse modalità degli alunni italiani: vedi par. 2.8.1).

Per decidere a quale classe iscrivere il bambino straniero appena arrivato in Italia occorre tenere presenti una serie di fattori:

- l'età anagrafica;
- il livello di competenza nei saperi essenziali e anzitutto nella lingua italiana;
- la scolarizzazione nel paese di origine.

Il collegio dei docenti ha la responsabilità di attivare interventi iniziali di prima alfabetizzazione e/o di consolidamento delle competenze linguistiche; ancora, spetta al collegio formulare proposte al consiglio d'istituto per la ripartizione degli alunni stranieri nelle classi.

È opportuno accertare con appositi test (vanno bene le prove di ingresso dell'anno di riferimento) le competenze di italiano, matematica-geometria e inglese.

Quando manca la conoscenza della lingua italiana riteniamo opportuno che l'alunno sia inserito nella classe precedente rispetto a quella anagrafica: il primo anno servirà anzitutto per fornire le basi necessarie per qualsiasi ulteriore apprendimento.

Il D.P.R. n. 394/1999 vieta la costituzione di classi in cui risulti predominante la presenza di alunni stranieri: infatti la finalità della norma è l'integrazione e non la separazione.

Una saggia applicazione di questo criterio si ritrova nella C.M. n. 2 dell'8 gennaio 2010, "*Indicazioni e raccomandazioni per l'integrazione di alunni con cittadinanza non italiana*", là dove viene data l'indicazione di massima di non superare il 30% degli stranieri iscritti a ciascuna classe: tetto superabile in presenza di immigrati già in possesso di adeguate competenze linguistiche.

La stessa circolare, preso atto della eccezionale concentrazione di stranieri in alcune aree del territorio nazionale, fa carico alle direzioni regionali di attivare iniziative di regolazione dei flussi di iscrizioni così da ripartirle su un numero più alto di istituzioni scolastiche: ovviamente l'operazione richiede il coinvolgimento degli enti locali per organizzare i necessari servizi.

L'obiettivo è pur sempre il "successo formativo" di tutti gli studenti, successo che è il senso stesso dell'autonomia scolastica (vedi par. 6.7.2) e che, per essere garantito, richiede iniziativa e responsabilità, non certo demagogia e "buonismo".

Prima di concludere citiamo il recente decreto 4 giugno 2010, emanato dal Ministero dell'Interno in attuazione dell'art. 1, comma 22, della L. n. 24/2009.

Il decreto regola il "test di conoscenza della lingua italiana" del livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo (vedi par. 2.4.4): il superamento di tale test è una delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno valido per i Paesi dell'Unione europea.

La norma quindi non riguarda gli studenti iscritti a regolari corsi di studio nelle scuole italiane: anzi per essi è previsto l'esonero dal test nel caso in cui abbiano conseguito il diploma di scuola secondaria italiana di primo o secondo grado (art. 4).

### **In coda al par. 6.7.12 è stato aggiunto il testo seguente:**

#### *La legge n. 170*

L'8 ottobre 2010 è stata approvata la legge n. 170 recante "Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico".

La legge attribuisce alle scuole nuove responsabilità rispetto ai compiti ad esse attribuiti dalle indicazioni precedenti<sup>34</sup>.

Esse sono chiamate ad un ruolo attivo sia nella identificazione precoce di alunni con DSA (ovviamente senza che alle loro valutazioni possa attribuirsi valenza spe-

---

<sup>34</sup> Si veda, a titolo di esempio, la comunicazione dell'USR Lombardia prot. n. 13987 del 3 novembre 2004 avente ad oggetto "Dislessia e DSA: strumenti compensativi e misure dispensative".

cialistica), sia nel “*monitoraggio periodico delle misure educative e didattiche di supporto, per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi*”, sia nella comunicazione con le famiglie nel caso in cui “*persistano difficoltà*”: non è più sufficiente quindi che l'insegnante si adegui alla diagnosi di DSA presentata dai genitori, predisponendo un percorso formativo personalizzato, individuando e applicando strumenti compensativi e misure dispensative.

Vediamo anzitutto le innovazioni della legge; esporremo quindi alcune valutazioni in merito alla sua applicazione.

L'art. 1 della legge definisce gli ambiti tutelati, e cioè “*la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di apprendimento che si manifestano in presenza di capacità cognitive adeguate, in assenza di patologie neurologiche e di deficit sensoriali, ma possono costituire una limitazione importante per alcune attività della vita quotidiana*”; ancora, si preoccupa di precisare che nell'interpretazione delle definizioni date occorre (nel futuro) tener conto dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche in materia.

Per la formazione del personale docente e dirigenziale delle scuole di ogni ordine e grado, comprese le scuole dell'infanzia, viene varato un piano biennale finalizzato a far acquisire le competenze atte ad “*individuare precocemente i segnali*” e a fornire “*la conseguente capacità di applicare strategie didattiche, metodologiche e valutative adeguate*”: dati i tempi di approvazione della legge e di emanazione delle direttive per la sua applicazione è presumibile che il piano sarà operativo non prima dell'a.s. 2011/2012.

Agli studenti con diagnosi di DSA vengono assicurati i seguenti diritti:

- l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico;
- l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le tecnologie informatiche, nonché misure dispensative da alcune prestazioni non essenziali ai fini della qualità dei concetti da apprendere;
- per l'insegnamento delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero;
- adeguate forme di verifica e di valutazione, anche per quanto concerne gli esami di Stato e di ammissione all'università nonché gli esami universitari.

Tali misure devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi.

I familiari fino al primo grado di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA, impegnati nell'assistenza alle attività scolastiche a casa, hanno diritto di usufruire di orari di lavoro flessibili.

Il MIUR è impegnato, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge:

1. ad emanare le linee guida per la predisposizione di protocolli regionali, da stipulare entro i successivi sei mesi, per le attività di identificazione precoce di cui all'articolo 3, comma 3;
2. ad individuare le modalità di formazione dei docenti e dei dirigenti nonché le specifiche forme di verifica e di valutazione.

*La responsabilità delle scuole nell'attuazione della legge n. 170*

In attesa delle istruzioni del Ministero sull'applicazione della legge, ci permettiamo di anticipare alcune riflessioni sulla base delle esperienze positive che da anni numerose scuole fanno sia nel campo della formazione degli insegnanti sia nel campo delle strumentazioni per la diagnosi precoce

In generale la possibilità di recuperare una disabilità dipende in buona parte dalla precocità di identificazione del problema nonché dalla capacità di costruzione di un intervento efficace: è in gioco infatti la qualità della vita scolastica di un bambino e, dietro di lui, di quella dei suoi genitori, coinvolti in una situazione di fatica e di ansia.

Tramite l'intervento precoce di recupero all'interno della scuola è possibile che una buona percentuale di bambini a rischio di disturbo (circa il 7/8%) acquisisca una adeguata abilità di letto-scrittura e di calcolo; rimane una percentuale di soggetti (dal 2 al 5%) che necessiteranno di un intervento specialistico.

Queste attività di indagine vanno programmate dal Collegio dei docenti, inserite nel P.O.F. e presentate adeguatamente ai genitori: la sede più opportuna è l'assemblea di inizio anno.

Nelle classi prime della scuola primaria è opportuno effettuare, dopo i primi mesi di scuola, lo screening nell'area linguistica, consistente in una prova collettiva di dettato di (ad esempio) 16 parole bisillabe e trisillabe a crescente complessità fonologica: lo scopo è di sondare lo sviluppo della fase alfabetica.

I bambini che segnalano difficoltà superiori al minimo prestabilito dai test vanno inseriti in laboratori linguistici per ridurre l'insorgere delle prime difficoltà e impedire la strutturazione di un disturbo specifico dell'apprendimento nella letto-scrittura.

Nelle classi seconde della scuola primaria può essere proposto lo screening nell'area matematica: ad esempio il "TEST AC-MT" di valutazione delle abilità di calcolo.

Test di questo tipo si possono somministrare in tutti gli anni di scolarità quando insorga il dubbio che taluni insuccessi scolastici siano legati a disturbi di apprendimento.

La correzione da parte dell'insegnante degli esiti di test scientificamente costruiti fa risaltare qual è la soglia di rischio che consiglia l'invio ai servizi specialistici di neuropsichiatria infantile. In tali casi l'insegnante convoca i genitori per informarli del problema e suggerire l'accertamento diagnostico. È opportuno che di tale comunicazione rimanga traccia scritta.

Infatti la documentazione del buon operato della scuola è parte dell'autotutela istituzionale (vedi par. 8.12). A questo proposito, si consideri che la nuova legge affida alle scuole il compito della identificazione precoce dei casi sospetti di DSA.

Nel caso di non ammissione alla classe successiva di un alunno riconosciuto portatore di DSA (con una certificazione intervenuta magari nel corso dell'a.s.) i genitori potrebbero ricorrere al T.A.R. (vedi par. 8.14) sostenendo l'illegittimità del provvedimento in quanto la scuola:

- non ha attivato procedure di individuazione precoce (art. 3, comma 3);

- oppure le ha attivate ma non ha sottoposto a verifica di efficacia gli interventi didattici programmati (art. 5, comma 3);
- oppure ha attuato le misure di cui sopra ma, nel caso, non ha comunicato alla famiglia che le difficoltà persistono (art. 3, comma 2).

La legge n. 170 è certamente un intervento dovuto per bambini che, adeguatamente sostenuti, sono in grado di conseguire un “successo formativo” altrimenti compromesso; certo contiene delle misure che richiedono un forte impegno da parte delle scuole per la formazione del personale e per l’adozione delle misure richieste a favore di tali alunni.

In questo senso pone qualche interrogativo sull’equilibrio complessivo degli interventi a favore dell’area dello svantaggio.

Si veda ad esempio il già citato comma 2 dell’art. 5: al punto c) viene garantito “*per l’insegnamento delle lingue straniere, l’uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che assicurino ritmi gradualmente di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell’esonero*”. A prima vista appare la contraddizione con la pur recentissima formulazione dell’art. 10 del D.P.R. n. 122/2009 che non prevede, fra le misure compensative e dispensative per gli alunni con DSA, la possibilità dell’esonero dalle prove scritte dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

Attendiamo i chiarimenti ministeriali: nel frattempo ci si può chiedere che senso abbia esonerare l’alunno con certificazione di DSA da una o due prove scritte d’esame (inglese e la seconda lingua comunitaria se prevista dalla scuola come scritto autonomo) quando invece l’alunno portatore di handicap è chiamato a sostenerle tutte (art. 9 del D.P.R. n. 122/2009).